



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 1/2

Decreto n. 22 del 26 marzo 2013

Oggetto: autorizzazione al dipendente provinciale Franco Adelino Lonardi a svolgere attività agricola non prevalente nell'azienda agricola di sua proprietà.

Decisione Il Presidente Giovanni Miozzi autorizza il dipendente provinciale Franco Adelino Lonardi a svolgere l'attività, occasionale e non prevalente, di conduttore dell'azienda agricola ad indirizzo viticolo di sua proprietà, sita in comune di San Pietro in Cariano.
L'attività, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, impegna il dipendente per circa cinque ore settimanali.

Motivazione Il dipendente Franco Adelino Lonardi, collaboratore professionale tecnico del servizio Istituti di sperimentazione frutticola e vitivinicola, ha chiesto¹ la preventiva autorizzazione per svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, l'attività inerente la conduzione dell'azienda agricola ad indirizzo viticolo di sua proprietà, sita in comune di San Pietro in Cariano, per la quale risulta titolare di partita iva. Il dipendente ha precisato che l'attività non è prevalente rispetto all'attività di dipendente presso la Provincia di Verona e l'impegno settimanale è limitato a circa cinque ore. Lo stesso dipendente ha altresì dichiarato che il reddito derivante dall'esercizio dell'impresa agricola non risulta "prevalente" rispetto a quello percepito in qualità di dipendente della Provincia di Verona.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 18 marzo 1998, rispondendo ad uno specifico quesito di Confagricoltura, ha affermato che l'esercizio dell'impresa agricola non rientra nel divieto di cui agli articoli 60 e seguenti D.P.R. n. 3/1957 ed articolo 1, comma 60, Legge n. 662/1996, ossia non rientra espressamente nelle attività che ai sensi delle suddette disposizioni sono incompatibili con lo status di dipendente pubblico.

L'esclusione dell'attività agricola dalle attività incompatibili con il pubblico impiego, che costituisce dunque un fondamentale principio, è stata ammessa con due importanti precisazioni.

La prima è che deve trattarsi di attività svolta nei limiti definiti dall'art. 2135 codice civile. Le attività che esulano da tale ambito, considerate civilisticamente extragricole, pongono infatti un problema di compatibilità con il pubblico impiego, poiché rientrano fra quelle considerate espressamente incompatibili dall'articolo 60 D.P.R. 3/1957 che fa riferimento al commercio e l'industria. La seconda precisazione attiene alle modalità concrete con cui l'attività agricola viene svolta, in quanto la stessa non deve essere prevalente – in ordine al tempo ad essa dedicato – rispetto all'attività lavorativa nella pubblica amministrazione.

L'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale "...dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime

¹ Con nota acquisita al protocollo 18 marzo 2013 n. 29467, integrata con nota 18 marzo 2013 n. 29479



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 2/2

almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Il Ministero della difesa, con recente circolare 26 giugno 2012, protocollo n. 629616, in ordine alla disciplina delle attività extraistituzionali, ha avuto modo di riferire quanto all'esercizio di impresa agricola di dipendenti pubblici:

“Pertanto, alla luce di tale definizione, il dipendente pubblico che svolge attività agricola, anche con partita IVA, è autorizzabile qualora non superi i limiti indicati dalla norma citata nonché dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra richiamata, restando di pertinenza dell'Ente di servizio la valutazione, caso per caso, della non interferenza tra le modalità di svolgimento dell'attività agricola e l'attività istituzionale”.

Il dirigente del servizio Istituti di sperimentazione frutticola e vitivinicola ha concesso il nulla osta al rilascio della relativa autorizzazione².

Il nulla osta è stato espresso nel presupposto che la natura dell'attività esterna, coerente con la professionalità del dipendente, ma estranea allo svolgimento dei compiti assegnatigli, non interferisce con gli stessi e con le funzioni della Provincia. Considerato che l'esercizio dell'attività agricola richiesto comporta un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno, con reddito non “prevalente” rispetto a quello percepito quale dipendente dell'amministrazione, sussistono le condizioni affinché la Provincia possa autorizzarne lo svolgimento, non ravvisandosi casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, anche potenziale, che possano pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione³.

Avvertenze

La presente autorizzazione sarà comunicata all'interessato e al servizio risorse umane per gli adempimenti di competenza. L'interessato dovrà comunicare al servizio risorse umane le caratteristiche dell'attività ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni⁴, nonché il modificarsi delle condizioni temporali e reddituali che hanno costituito il presupposto oggetto di valutazione della presente autorizzazione.

Il Presidente
Giovanni Miozzi

² Con nota in calce alla richiesta

³ Come previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dall'art. 42 della L. 6 novembre 2012, n. 190

⁴ Come previsto dall'articolo 53, comma 11, decreto legislativo n. 165/2001.